

“UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA”

STATUTO

Approvato dai Consigli Comunali delle amministrazioni comunali costituenti l'unione con i seguenti provvedimenti:

Comune di Bobbio	Deliberazione consiglio comunale n. 39 del 30/09/2013
Comune di Cerignale	Deliberazione consiglio comunale n. 17 del 17/08/2013
Comune di Coli	Deliberazione consiglio comunale n. 59 del 19/09/2013
Comune di Corte Brugnatella	Deliberazione consiglio comunale n. 14 del 02/10/2013
Comune di Ottone	Deliberazione consiglio comunale n. 14 del 17/08/2013
Comune di Piozzano	Deliberazione consiglio comunale n. 37 del 24/09/2013
Comune di Travo	Deliberazione consiglio comunale n. 38 del 27/08/2013
Comune di Zerba	Deliberazione consiglio comunale n. 11 del 17/08/2013

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

ART. 1 - Istituzione dell'unione. Denominazione, stemma e gonfalone	Pag. 4
ART. 2 - Statuto e regolamenti	Pag. 4
ART. 3 - Durata e scioglimento dell'unione	Pag. 5
ART. 4 - Adesione di nuovi comuni e recesso dall'unione	Pag. 5
ART. 5 - Finalità e compiti dell'unione	Pag. 6
ART. 6 - Funzioni dell'unione	Pag. 6
ART. 7 - Recesso dalle funzioni	Pag. 7
ART. 8 - Modalità di attribuzione delle funzioni all'unione	Pag. 7

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 9 - Organi di governo	Pag. 7
ART. 10 - Competenze del consiglio	Pag. 8
ART. 11 - Composizione del consiglio	Pag. 8
ART. 12 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei consiglieri	Pag. 9
ART. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri	Pag. 10
ART. 14 - Garanzie delle minoranze e controllo consiliare	Pag. 10
ART. 15 - Incompatibilità a consigliere dell'unione - cause di decadenza	Pag. 10
ART. 16 - Convocazione e presidenza delle sedute del consiglio in assenza della giunta in carica	Pag. 10
ART. 17 - Modalità di convocazione del consiglio	Pag. 11
ART. 18 - Convocazione del consiglio a richiesta dei consiglieri	Pag. 11
ART. 19 - Pubblicità delle sedute	Pag. 11
ART. 20 - Regolamento per il funzionamento del consiglio	Pag. 12
ART. 21 - Disciplina delle sedute	Pag. 12
ART. 22 - Votazioni	Pag. 12
ART. 23 - Astensione obbligatoria	Pag. 12
ART. 24 - Validità delle proposte	Pag. 13
ART. 25 - Commissioni	Pag. 13
ART. 26 - Gruppi consiliari	Pag. 13
ART. 27 - Atti deliberativi	Pag. 13
ART. 28 - Composizione e nomina della giunta	Pag. 14
ART. 29 - Indennità e rimborsi	Pag. 14
ART. 30 - Competenze della giunta	Pag. 14
ART. 31 - Il presidente	Pag. 14
ART. 32 - Il vice presidente	Pag. 15
ART. 33 - Elezione e surrogazione del presidente	Pag. 15

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 34 - Rapporti tra organi politici e tecnostruttura	Pag. 15
ART. 35 - Principi generali di organizzazione	Pag. 16
ART. 36 - Principi generali di gestione	Pag. 16
ART. 37 - Principi in materia di personale	Pag. 17
ART. 38 - Principi di collaborazione	Pag. 17
ART. 39 - Segretario - direttore	Pag. 17
ART. 40 - Responsabili dei settori e dei servizi	Pag. 18
ART. 41 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione	Pag. 18
ART. 42 - Collaborazioni esterne	Pag. 19

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 43 - Principi generali	Pag. 19
ART. 44 - Strumenti di programmazione	Pag. 19
ART. 45 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna	Pag. 19
ART. 46 - Programmi annuali operativi attuativi dell'accordo quadro	Pag. 19
ART. 47- Progetti speciali integrati	Pag. 19
ART. 48- Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società	Pag. 20

TITOLO V° - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 49- Finanze dell'unione	Pag. 20
ART. 50- Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione	Pag. 20
ART. 51- Gestione finanziaria	Pag. 21
ART. 52- Il revisore contabile	Pag. 21
ART. 53- Affidamento del servizio di tesoreria	Pag. 21

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54- Principi generali	Pag. 22
ART. 55- Albo pretorio	Pag. 22
ART. 56- Informazione	Pag. 22
ART. 57- Accesso agli atti	Pag. 22
ART. 58- Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	Pag. 22
ART. 59- Istanze e proposte	Pag. 23

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 60- Atti regolamentari	Pag. 23
ART. 61- Il presidente temporaneo	Pag. 23
ART. 62- Continuità amministrativa	Pag. 23
ART. 63- Effetti dello statuto e costituzione dell'unione	Pag. 23

ALLEGATO A

TITOLO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'unione. Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, della legge regionale 21 del 21/12/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14/05/2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana dell'Appennino Piacentino ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successori, nonché dell'atto costitutivo sottoscritto dai sindaci dei Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba, è costituita tra i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba l'unione montana di comuni "UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA", di seguito denominata "unione".
2. L'unione subentra a titolo universale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Provincia e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Piacentino, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa la titolarità di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
3. L'unione, costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un ente locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui all'art. 32, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000.
4. L'ambito territoriale dell'unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'unione ha sede legale nel territorio del Comune di Bobbio. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purchè ricompresa nell'ambito del territorio d'unione. Possono, altresì, essere istituite sedi ed uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'unione. E' fatta, comunque, salva la facoltà di istituire, con apposita deliberazione consiliare, uffici di rappresentanza al di fuori del territorio medesimo.
6. L'unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Unione Montana Valli Trebbia e Luretta" e con lo stemma ed il gonfalone dell'ente, approvato con apposita deliberazione del consiglio.
7. L'utilizzo dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
8. L'unione può utilizzare lo stemma dei comuni membri al fine di rappresentanza unitaria degli stessi.

Art. 2 - Statuto e regolamenti

1. Lo statuto dell'unione è approvato dai singoli consigli comunali dei comuni aderenti alla stessa, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati, conformemente a quanto disposto all'art. 32, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate da tutti i consigli comunali dei comuni aderenti all'unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.
3. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i comuni e nelle materie di propria competenza.

Art. 3- Durata e scioglimento dell'unione

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato, con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'unione, che non può comunque avvenire, ai sensi dell'art. 19 – comma 3 – della L.R. 21/2012, se non decorsi dieci anni dalla sua costituzione, è disposto con conformi deliberazioni di tutti i consigli comunali dei comuni aderenti recepite dal consiglio dell'unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'unione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
4. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3, le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana dell'Appennino Piacentino sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 - Adesione di nuovi comuni e recesso dall'unione

1. L'adesione all'unione di nuovi comuni contermini, se prevista dalla normativa regionale, è deliberata dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie ed è subordinata alla espressa modifica del presente statuto approvata dai consigli dei comuni già aderenti, su proposta del consiglio dell'unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'unione.
3. Ogni comune partecipante all'unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Il recesso non può comunque essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dalla costituzione dell'unione, fatto salvo il parere favorevole al recesso anticipato da parte di tutti gli altri comuni partecipanti.
4. Il recesso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più comuni aderenti, ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'unione, con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali comuni si dovranno accollare le eventuali risorse umane e/o strumentali, nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'unione, il comune che delibera di recedere dall'unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'unione costituito con i contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del

patrimonio e demanio dell'unione costituito con il contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

Art. 5- Finalità e compiti dell'unione

1. L'unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:

- funzioni e servizi conferiti dai comuni aderenti;
- funzioni e servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;
- funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione e Provincia.

A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e delle leggi regionali.

2. E' compito dell'unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

4. L'azione amministrativa dell'unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.

5. L'unione:

- a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;
- b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio montano;
- c) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- d) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della legge n. 97/1994 e di cui alla L.R. 2/2004;
- e) esercita le funzioni conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
- f) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
- g) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- h) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

Art. 6- Funzioni dell'unione

1. I comuni possono conferire all'unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, con le modalità di cui all'art.8 del presente statuto.

2. I comuni possono conferire all'unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale loro affidati.

3. I comuni possono altresì conferire all'unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei comuni aderenti.

4. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'unione è indicato nell'allegato "A" al presente statuto,

5. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai consigli comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

6. L'unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.

Art. 7 - Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni, tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'unione.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. n. 21/2012, il conferimento di funzioni non può essere comunque inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.
5. La revoca all'unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai consigli comunali interessati, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo; con lo stesso atto i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 8 - Modalità di attribuzione delle funzioni all'unione

1. Il conferimento delle funzioni e servizi di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli consigli comunali dei comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del consiglio dell'unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, da approvare con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto di mantenimento in capo al comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o servizio trasferiti;
 - condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli enti delle spese;
 - gestione risorse umane e strumentali;
 - condizioni nella successione della titolarità del servizio;
 - durata, che non può essere inferiore ad anni cinque fatto salvo quanto disposto dall'art.4, comma 3, del presente statuto.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, prima di competenza degli organi dei singoli comuni.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Art. 9- Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'unione:
 - a) il Consiglio;

- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'unione, di cui esprimono la volontà politico -amministrativa, esercitando nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente statuto.

4. Gli organi di governo dell'unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati alle elezioni.

5. In tutti i casi di rinnovo, i sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'unione.

6. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.

Art. 10 - Competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale.

2. Il consiglio ha, altresì, competenza riguardo:

- a) all'Accordo di Programma ed ai Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro di cui alle vigenti normative regionali;
- b) a quanto previsto dell'art. 44 della Costituzione

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'unione, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 11 - Composizione del consiglio

1. Il consiglio dell'unione è composto da due rappresentanti per ciascun comune. I consigli comunali eleggono con il sistema del voto limitato un consigliere di maggioranza, che può essere il sindaco, e uno di minoranza. Nel consiglio così costituito i rappresentanti consiliari dispongono di quote ripartite in base alla popolazione residente al 31/12/2011, così come di seguito:

Comuni	Abitanti	% percentuale (con arrotondamento)	Totale quote
Bobbio	3754	39	39
Cerignale	159	3	3
Coli	979	12	12
Corte Brugnatella	668	6	6
Ottone	574	6	6
Piozzano	656	6	6
Travo	2018	21	21
Zerba	92	3	3
Totale	8900	96	96

Ripartizione quote assegnate tra maggioranza e minoranza

Comuni	Totale quote	Quote assegnate ai consiglieri di maggioranza	Quote assegnate ai consiglieri di minoranza
Bobbio	39	26	13
Cerignale	3	2	1
Coli	12	8	4
Corte Brugnatella	6	4	2
Ottone	6	4	2
Piozzano	6	4	2
Travo	21	14	7
Zerba	3	2	1
Totale	96	64	32

2. In caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo consiglio comunale o da membri nominati dal commissario.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell'unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale del comune membro - che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al consiglio dell'unione -, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente statuto.

Art. 12 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei consiglieri

1. I consigli comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'unione in conformità al presente statuto. I consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei consiglieri dell'unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.

2. Per i comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del consiglio dell'unione, i consiglieri di maggioranza ed i consiglieri di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali prevale il consigliere più anziano di età. Il presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto.

3. Il consiglio dell'unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei comuni che costituiscono l'unione.

4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai comuni, il segretario - direttore - ne dà immediata comunicazione scritta al sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato consiglio nel termine previsto.

5. Il consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni che costituiscono l'unione.

6. I componenti il consiglio dell'unione, rappresentanti i comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate per iscritto al consiglio dell'unione ed al sindaco del comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto,

devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'unione.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del consiglio dell'unione, il consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere, in quanto rappresentante dell'unione ed esercitando le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'unione.

2. Può proporre interrogazioni o mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

3. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

Art. 14 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni.

Art. 15 - Incompatibilità a consigliere dell'unione - cause di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento il consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare qualsiasi altro argomento.

2. Il consigliere eletto dal rispettivo consiglio comunale a ricoprire la carica di consigliere dell'unione in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di consigliere dell'unione, deve essere convalidato dal consiglio.

3. Si applicano ai consiglieri dell'unione le norme previste nel capo II, "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative.

4. Il consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'unione entro tre giorni dalla seduta del consiglio in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del consiglio stesso.

5. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio.

6. Le altre cause di decadenza dalla carica di consigliere dell'unione sono quelle previste dalla legge.

Art. 16 - Convocazione e presidenza delle sedute del consiglio in assenza della giunta in carica

1. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti, entro dieci giorni dall'avvenuto rinnovo del consiglio.

2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo presidente sono presiedute dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti.

3. Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo presidente dell'unione.

Art. 17 - Modalità di convocazione del consiglio

1. Il presidente convoca il consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei consiglieri assegnati all'unione, su richiesta del revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il consigliere più anziano di età.

2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito: a mezzo raccomandata almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta; a mezzo notifica a mano del messo comunale al domicilio indicato da ciascun consigliere, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore prima della riunione e su convocazione a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica, se richiesto.

3. Ogni consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione, in deroga all'utilizzo della raccomandata, gli vengano recapitati mediante fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato.

4. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

6. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente, prima della conclusione della seduta del consiglio, può disporre l'aggiornamento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del presidente vale come avviso di convocazione per i consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli consiglieri assenti.

Art. 18 - Convocazione del consiglio a richiesta dei consiglieri

1. La richiesta di convocazione del consiglio da parte di almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del consiglio dell'unione.

2. Il presidente provvede alla convocazione del consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti, ritenuti ammissibili a norma del comma precedente, e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei consiglieri presso la segreteria dell'unione.

Art. 19 - Pubblicità delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai consiglieri, l'avviso di convocazione del consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del segretario - direttore all'albo pretorio on line per rimanervi fino al giorno di riunione del consiglio.

2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito internet dell'ente e dei comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.

3. Il presidente, in casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del consiglio.

Art. 20 - Regolamento per il funzionamento del consiglio

1. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote assegnate ai consiglieri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 21 - Disciplina delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno delle quote rappresentate dai consiglieri assegnati all'unione, ivi compreso il presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno delle quote rappresentate dai consiglieri assegnati all'unione, ivi compreso il presidente.

2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, a maggioranza assoluta delle quote rappresentate i consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il consiglio è presieduto dal presidente dell'unione, con l'assistenza di due consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente dell'unione o, in mancanza di questo, dagli altri assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal consigliere più anziano di età.

4. Il consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 22 - Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai consiglieri, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero delle quote necessarie a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero delle quote dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione.

3. Qualora nelle nomine di competenza del consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle quote attribuite alle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai consiglieri dell'unione.

4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

Art. 23 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società, anche senza fini di lucro, nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario - direttore.

4. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario - direttore, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente statuto, il consiglio nomina un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

5. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale o con riflessi economici a carico del comune anche non interessato. In caso di contestazione, decide il presidente dell'unione, sentito il segretario - direttore.

Art. 24 - Validità delle proposte

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, così come previsti dall'art. 49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

Art. 25 - Commissioni

1. Il consiglio può costituire a maggioranza assoluta delle quote assegnate, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.

2. Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il presidente e gli assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

Art. 26 - Gruppi consiliari

1. In seno al consiglio sono costituiti gruppi consiliari.

2. Due o più consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.

3. Il consigliere che non fa parte di alcuno dei gruppi costituiti appartiene di diritto al gruppo misto.

4. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più consiglieri, si considera capogruppo il consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso gruppo, comunicata per iscritto al presidente dell'unione.

5. I gruppi consiliari possono essere sentiti dal presidente su vari problemi con funzione consultiva.

6. Nella prima seduta successiva all'insediamento del consiglio i consiglieri comunicano al segretario - direttore il gruppo al quale intendono appartenere. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo statuto, dandone comunicazione scritta al presidente. In mancanza della comunicazione è considerato capogruppo il consigliere più anziano di età.

7. Il presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

8. E' istituita la conferenza dei capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in consiglio. Essa è convocata e presieduta dal presidente dell'unione dei comuni. Il regolamento consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 27 - Atti deliberativi

1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate all'albo pretorio on line dell'ente.
2. Le deliberazioni degli organi dell'unione non sono soggette ad alcuna forma di controllo preventivo di legittimità a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001.
3. I verbali delle deliberazioni adottate dal consiglio sono esaminati ed approvati dal consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 28 - Composizione e nomina della giunta

1. La giunta dell'unione è composta dai sindaci dei comuni membri. Al sindaco spetta la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'unione che lo sostituisce in caso di sua assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di sindaco nel comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della giunta dell'unione.

Art. 29 - Indennità e rimborsi

1. Agli assessori ed al presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto rappresentanti dei rispettivi comuni. Permane il diritto a fruire dei premissi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

Art. 30 - Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del presidente, del segretario - direttore e dei dirigenti/responsabili;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del consiglio;
 - a riferire annualmente al consiglio sulla propria attività;
 - all'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
2. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
3. I componenti la giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il consiglio.
4. La giunta dell'unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'unione, o con riflessi economici a carico del comune anche non interessato.

Art. 31 - Il Presidente

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio, rappresenta l'unione dei comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'unione dei comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute del consiglio e della giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al segretario - direttore. Sovrintende le attività del segretario - direttore.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della giunta e del consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'ente promuovendo e coordinando l'attività degli assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
5. Spetta inoltre al presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'unione dei comuni ed i comuni.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'unione dei comuni presso organismi pubblici e privati.
8. Il presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 32 - Il Vice Presidente

1. Il vicepresidente, scelto dal presidente fra i componenti della giunta, coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 33 - Elezione e surrogazione del presidente

1. Il presidente dell'unione è eletto dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti della stessa tra i sindaci e dura in carica per l'intero mandato amministrativo. Nelle more dell'elezione funge da presidente il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti.
2. Il presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da 1/3 delle quote assegnate ai consiglieri assegnati.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di sindaco nel comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di presidente dell'unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, i componenti la giunta esercitano le funzioni sostitutive del presidente e del vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
5. Il presidente può essere revocato dal consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione sottoscritta da 1/3 delle quote assegnate ai consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo presidente, che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 - Rapporti tra organi politici e tecnostruttura

1. Gli organi politici dell'unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza dell'unione e ai responsabili dei settori e dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 35 - Principi generali di organizzazione

1. L'unione uniforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, si disciplinano:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il segretario - direttore;
 - d) la dirigenza;
 - e) i responsabili dei settori e dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.
3. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, saranno previste forme di collaborazione coi comuni membri, di poli di servizio specializzati, realizzate anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, di organizzazione e di utilizzo del risorse umane e finanziarie.

Art. 36 - Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. Ai dirigenti/responsabili spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente/responsabile assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nel rispetto della normativa vigente.

4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'ente, possono essere assunti dai dirigenti/responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.

5. L'opera dei dirigenti/responsabili è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.

6. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

Art. 37 - Principi in materia di personale

1. L'unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2. L'unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4. I comuni e l'unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione anche mediante processi di mobilità.

5. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nella dotazione organica dell'unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

6. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'unione e i comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'unione.

7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38 - Principi di collaborazione

1. L'unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

2. La giunta dell'unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, a tempo pieno o parziale. L'unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Art. 39 - Segretario - direttore

1. L'unione ha un segretario - direttore, nominato dal presidente dell'unione, che è il più elevato organo burocratico dell'ente e titolare della funzione apicale. Al segretario - direttore compete la gestione giuridica amministrativa dell'ente; tutela la legittimità dell'azione amministrativa. A tale fine, oltre al parere di regolarità tecnica se di competenza, su ogni provvedimento esprime obbligatoriamente un visto di congruità dell'atto alle normative vigenti, statutarie e regolamentari. Nel caso detto visto risulti negativo informa gli organi competenti declinando la propria responsabilità sull'atto.

2. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del segretario - direttore in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, il segretario - direttore è responsabile nei confronti dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

3. Il segretario - direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente da cui dipende funzionalmente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto nell'ambito delle funzioni di direzione:

- cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione dell'ente tra cui il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e i piani annuali operativi coadiuvando gli organi preposti all'adozione;
- sovrintende la gestione economica finanziaria dell'ente e predispone la proposta del piano esecutivo di gestione;
- sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e collaborando alla definizione delle proposte e degli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- sovrintende l'attività istituzionale dell'ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei regolamenti e delle modifiche statutarie;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;
- determina, informando le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del presidente;
- cura la formazione, istruzione ed attuazione delle proposte deliberative e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali con la collaborazione del dirigente e/o dei responsabili dei servizi interessati, e partecipa alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
- roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'unione, gli atti ed i contratti;
- verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida, in caso di inerzia degli stessi;
- effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti per quanto di competenza e rilascia le autorizzazioni delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi agli stessi.

4. In caso di assenza del segretario - direttore, che possa pregiudicare l'attività dell'ente, il presidente propone alla giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni prioritariamente a un dipendente.

Art. 40 - Responsabili dei settori e dei servizi

1. Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal presidente, a un responsabile di settore/servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del settore/servizio l'incarico della sostituzione è attribuito, con determinazione, dal segretario - direttore.

Art. 41- Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'ente.

Art. 42- Collaborazioni esterne

1. Gli organi competenti, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti/responsabili, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica alle prestazioni richieste.

TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 43- Principi generali

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni membri.

2. L'unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea

Art. 44- Strumenti di programmazione

1. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:

- l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
- i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
- i Progetti speciali integrati.

Art. 45- Accordo quadro per lo sviluppo della montagna

1. L'unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004, così come sostituiti dall'art. 18 della L.R. 10/2008.

Art. 46 - Programmi annuali operativi attuativi dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro è attuata mediante Programmi Annuali Operativi.

2. I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004, così come sostituita dalla L.R. 10/2008.

3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

Art. 47 - Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

Art. 48 - Principi in materia di servizi pubblici locali.

Partecipazioni in società

1. L'unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, la conseguenza degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il consiglio dell'unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'unione può stipulare convenzioni con altri enti in coerenza con le competenze dell'unione stessa.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 49 - Finanze dell'unione

1. L'unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al presidente dell'unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.
4. L'unione provvede annualmente, con deliberazione della giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

Art. 50 – Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione

1. L'unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio di previsione dell'unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
3. L'unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai comuni partecipanti all'unione secondo le modalità stabilite dalla giunta dell'unione.

Art. 51 – Gestione finanziaria

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge;
 - per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti/responsabili che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
3. I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'unione sono trasmessi alla giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'unione.
4. I consorzi e le società ai quali partecipa l'unione trasmettono alla giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi statuti.
5. Annualmente il consiglio prima dell'approvazione del bilancio di previsione determina, sentiti i comuni membri, la quota associativa di ciascun comune calcolata sulla base della popolazione al 31 dicembre del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento del bilancio di previsione.

Art. 52 – Il revisore contabile

1. Il revisore viene designato secondo la legislazione vigente.
2. Competono al revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'unione connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.
6. Il consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali

fissati dalla legge e dal presente statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli uffici.

Art. 53 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'unione è affidato secondo la normativa vigente.
2. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana dell'Appennino Piacentino fino alla scadenza della convenzione in essere.

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 54 - Principi generali

1. L'unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i comuni membri, gli altri enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 55 - Albo pretorio

1. L'unione ha un suo albo pretorio informatizzato secondo i principi della vigente normativa per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario - direttore o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
3. Per una migliore e più funzionale organizzazione delle gestioni associate ogni singolo comune dovrà consentire l'accesso dal proprio sito istituzionale all'albo pretorio on line dell'unione.

Art. 56 - Informazione

1. L'unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. L'unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. L'unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 57 - Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 58 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali, è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 59 - Istanze e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Atti regolamentari

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, la giunta presenta al consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
2. Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente statuto, i regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana dell'Appennino Piacentino.
3. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare vigente presso la soppressa Comunità Montana dell'Appennino Piacentino.

Art. 61 - Il presidente temporaneo

1. A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'unione, fino all'elezione del presidente di cui all'art. 31, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

Art. 62 - Continuità amministrativa

1. In considerazione che l'unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana dell'Appennino Piacentino la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana dell'Appennino Piacentino.
2. Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana dell'Appennino Piacentino sino alla modifica degli stessi.
3. Le convenzioni (allegato A) in essere tra i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba facenti parte della soppressa Comunità Montana dell'Appennino Piacentino ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in

vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata e, in ogni caso, non oltre il termine del 31/12/2013 previsto dalla normativa regionale.

Art. 63 - Effetti dello statuto e costituzione dell'unione

1. La costituzione dell'unione decorre dalla data di insediamento del suo consiglio, come eletto dai consigli comunali.
2. Lo statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.
3. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'albo pretorio dei comuni aderenti all'unione.
4. Lo statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
5. Lo statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Allegato "A" Statuto Unione - CONVENZIONI	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, OTTONE, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	30/04/2015
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, OTTONE, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	30/04/2015
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, OTTONE, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	30/04/2015
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, OTTONE, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	30/04/2015
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, OTTONE, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	30/04/2015
MUSEI E PINACOTECHE	CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	28/04/2016
SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	28/04/2016
PROMOZIONE TURISTICA	CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	28/04/2016
PROTEZIONE CIVILE	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, TRAVO E ZERBA	28/04/2016
CATASTO	BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, OTTONE, PIOZZANO, TRAVO E ZERBA	28/04/2016